

Regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, (legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi.

- Art. 1 Finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Beneficiari e requisiti di ammissibilità
- Art. 4 Presentazione della domanda
- Art. 5 Inammissibilità della domanda
- Art. 6 Punteggi e graduatoria
- Art. 7 Spese ammissibili e misura dei contributi
- Art. 8 Divieto di cumulo
- Art. 9 Modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi
- Art. 10 Vincoli
- Art. 11 Revoca o riduzione del contributo
- Art. 12 Norme transitorie
- Art. 13 Rinvio
- Art. 14 Abrogazione
- Art. 15 Entrata in vigore

### **art. 1 (Finalità e ambito di applicazione)**

1. Il presente regolamento determina i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli Alberghi diffusi, di seguito società di gestione, che risultano formalmente costituite ed effettivamente operative in Comuni ubicati nel territorio montano, in esecuzione dell'articolo 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione – Legge finanziaria 2006) come da ultimo modificata dalla legge regionale 16 luglio 2010 n. 12.

### **art. 2 (Definizioni)**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) territorio montano: zone omogenee di cui all'allegato A dell'articolo 2, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) e successive modificazioni e integrazioni;
  - b) aiuto a titolo de minimis: gli aiuti previsti dal REG. (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'U. E. n. L 352/1 del 24 dicembre 2013.

### **art. 3 (Beneficiari e requisiti di ammissibilità)**

1. Possono beneficiare del contributo le società di gestione in possesso di tutti i seguenti requisiti:
- a) formale costituzione: per formale costituzione si intende il possesso al momento della presentazione

della domanda della SCIA o dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività di Albergo diffuso di cui all'articolo 56 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modificazioni ed integrazioni;

b) effettiva operatività: è effettivamente operativa la società che:

- 1) gestisce unità abitative relativamente alle quali, nell'anno solare precedente la presentazione della domanda, siano riscontrate un minimo complessivo di 700 presenze;
- 2) offre servizi alla comunità realizzata mediante almeno una convenzione, accordo o protocollo di intesa, stipulati con uno o più Comuni o Enti o Associazioni che operano sul territorio di competenza;
- 3) garantisce un orario di apertura al pubblico della reception di almeno tre ore al giorno per sei giorni su sette (per almeno 270 giorni all'anno);
- 4) provvede alla promozione delle unità abitative dell'albergo diffuso in modo diretto e senza l'intervento di soggetti terzi.

2. Per la verifica dell'effettiva operatività di cui al comma 1, lettera b) punto 1 ci si avvale del registro delle presenze di cui all'articolo 8 comma 71 bis della legge regionale 2/2006 e successive modificazioni.

3. Il registro delle presenze, redatto su supporto cartaceo ovvero informatico, dovrà contenere l'indicazione nominativa di ciascun ospite dell'albergo diffuso, con il relativo periodo di permanenza e con l'indicazione della correlata unità abitativa occupata. Il medesimo registro deve contenere apposite tabelle riassuntive del totale delle presenze per ogni unità abitativa.

4. Per la verifica di cui al comma 1, lettera b) punto 2, copia della/e convenzione/i accordo/i o protocollo/i di intesa.

5. Per la verifica di cui al comma 1, lettera b) punto 3, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante della società di gestione, ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).

## **art. 4 (Presentazione della domanda)**

1. La domanda di finanziamento è presentata alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio coordinamento politiche per la montagna entro il termine del 31 marzo di ogni anno.

2. La domanda, redatta secondo il modello Allegato A, in regola con le disposizioni in materia di bollo, viene presentata esclusivamente mediante Posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, mediante invio all'indirizzo di PEC montagna@certregione.fvg.it.

3. La domanda si intende validamente inviata se:

- a) inviata dall'indirizzo PEC dell'impresa richiedente;
- b) sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta oppure firmata in originale, successivamente scannerizzata ed inviata tramite PEC, corredata dalla documentazione richiesta unitamente a copia fotostatica di un documento di identità personale del legale rappresentante, in corso di validità.

4. La data del ricevimento della domanda è determinata dalla data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di contributo.

5. Alla domanda è allegata, pena la non ammissibilità della domanda stessa, la seguente documentazione:

- a) copia fotostatica di un documento di identità personale, in corso di validità, del legale rappresentante della società di gestione;
- b) copia della SCIA o dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività di albergo diffuso di cui all'articolo 56 della L.R. 2/2002 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) copia del registro delle presenze relative all'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda, di cui all'articolo 3, comma 2;
- d) copia della/e convenzione/i o accordo/i o protocollo/i di intesa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);
- e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante della società di gestione, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, attestante:
  - 1) l'inesistenza oppure l'eventuale sussistenza di altro aiuto a titolo "de minimis" ricevuto nell'anno di

- presentazione della domanda e nei due esercizi finanziari precedenti;
- 2) di non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposta a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
  - 3) l'orario di apertura al pubblico dell'ufficio di ricevimento, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) punto 3;
  - 4) la promozione delle unità abitative dell'albergo diffuso effettuata esclusivamente dalla società di gestione.

## **art. 5 (Inammissibilità della domanda)**

1. Sono inammissibili le domande prive di sottoscrizione, nonché quelle pervenute oltre i termini di cui all'articolo 4, comma 1.

## **art. 6 (Punteggi e graduatoria)**

1. Alla domanda di finanziamento è attribuito un punteggio sulla base dei seguenti criteri:
  - a) presenza di convenzioni per lo svolgimento di attività in favore dell'utenza in collaborazione con uno o più Comuni, Enti o Associazioni su cui insiste l'albergo diffuso stesso: punti 60 per ogni convenzione conclusa con soggetti giuridici distinti fino ad un massimo di 180 punti;
  - b) convenzione per attività di coordinamento e gestione in rete con altri alberghi diffusi punti 30 per ogni convenzione fino ad un massimo di 90 punti;
  - c) disponibilità di servizi aggiuntivi offerti e gestiti direttamente dalla società di gestione a favore della collettività, quale ad esempio, internet point: punti 10 per ogni servizio fino ad un massimo di punti 50;
  - d) disponibilità di servizi aggiuntivi per gli ospiti dell'Albergo diffuso offerti tramite convenzioni con altri soggetti, con l'indicazione espressa degli sconti applicati nella misura comunque non inferiore al 10%: punti 5 per ogni servizio, fino ad un massimo di punti 30;
  - e) orario di apertura della reception superiore alle tre ore al giorno per sei giorni su sette: punti 5 per ogni ora in più;
  - f) orario di reperibilità telefonica superiore alle 12 ore al giorno per sette giorni su sette: punti 2 per ogni ora in più;
  - g) aumento del numero di presenze degli ospiti dell'Albergo diffuso nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda. Il numero delle presenze corrisponde al numero di giorni per il numero di posti letto occupati: punti 5 ogni 50 presenze in più rispetto all'anno precedente fino al massimo di 50 punti;
  - h) possesso della prima autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività dell'albergo diffuso di cui all'articolo 56 della LR 2/2002, rilasciata nell'annualità:
    - 1) dal 2002 al 2004 punti 10.
    - 2) dal 2005 al 2008 punti 50.
    - 3) dal 2009 e successivi punti 100.
2. Ai fini dell'accertamento dei punteggi di cui al comma 1, alla domanda sono allegati altresì:
  - a) per la verifica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), b) e d): copia delle convenzioni;
  - b) per la verifica di cui all'articolo 6, comma 1, lett. c), e), f), g), h): dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante della società di gestione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, che attesta:
    - 1) tipologia di servizi aggiuntivi offerti direttamente dalla società di gestione;
    - 2) tipologia di servizi aggiuntivi offerti in convenzione con altri soggetti;
    - 3) l'orario di reperibilità telefonica con relativo numero telefonico;
    - 4) numero annuale di presenze relative ai due anni antecedenti l'anno di presentazione della domanda.
3. Ai sensi dell'articolo 44 legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) il Servizio Coordinamento Politiche per la montagna effettua controlli in loco a campione su almeno il 20 per cento delle domande presentate.
4. La graduatoria delle domande di finanziamento, formulata sulla base della somma dei punteggi

ottenuti da ciascuna società di gestione, con l'evidenza del contributo concedibile, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

## **art. 7 (Spese ammissibili e misura dei contributi)**

1. Sono ammissibili le spese sostenute per :

- a) il personale dipendente e per lavoro occasionale retribuito con voucher nel limite del 30% della spesa sostenuta;
- b) spese per la tenuta della contabilità della società di gestione;
- c) organizzazione o partecipazione ad iniziative di promozione di tipo culturale, popolare ed enogastronomico quali quelle rivolte alla valorizzazione dei prodotti tipici della zona, degli antichi mestieri, dell'artigianato locale e delle tradizioni del luogo comprese le attività didattiche, ricreative, sportive ed escursionistiche;
- d) organizzazione e gestione di iniziative di marketing turistico e di iniziative promozionali e pubblicitarie individuali e collettive comprese le spese sostenute per la gestione del sito internet e per le consulenze esterne soggette a ritenuta d'acconto o a ritenuta d'acconto e IVA;
- e) acquisto di arredi, installazione e acquisto di antenne televisive, acquisto di apparecchi televisivi e accessori, acquisto di apparecchiature informatiche anche multimediali e telefoniche, per l'ufficio di ricevimento, la sala ad uso comune e le unità abitative.

2. I contributi sono concessi a titolo de minimis, in osservanza delle condizioni prescritte dal REG. (UE) n. 1407/2013, nella forma di contributi in conto capitale e con la modalità di cui all'art. 8 comma 1. Le società di gestione sono informate circa il carattere di contributo a titolo "de minimis", mediante esplicito riferimento nel decreto di concessione.

3. Le spese di cui al comma 1, lettere b), c), d) del presente articolo sono ammissibili a contributo nella misura del 80% della spesa ammissibile, nella misura del 100% per le spese di cui alla lettera e).

4. Ai sensi dell'articolo 3 comma 2, del REG. (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa unica non può superare l'importo di euro 200.000,00 (duecentomila) nell'arco di tre esercizi finanziari.

## **art. 8 (Divieto di cumulo)**

1. I contributi di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altri incentivi ottenuti per il finanziamento delle tipologie di spesa previste nel presente regolamento.

## **art. 9 (Modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi)**

1. Il contributo è concesso, entro 90 giorni dall'approvazione della graduatoria delle domande di finanziamento, con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna proporzionalmente al punteggio ottenuto secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria e tenuto conto della disponibilità delle risorse finanziarie stanziato sul bilancio regionale. Le società di gestione beneficiarie, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento del decreto di concessione, presentano comunicazione scritta di accettazione del contributo e, se del caso, richiesta di erogazione in via anticipata di cui al comma 2.

2. L'erogazione in via anticipata è disposta nella misura massima del 70 per cento del contributo concesso, previa presentazione di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa ai sensi del comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 7/2000.

3. La rendicontazione delle spese sostenute è presentata al Servizio coordinamento politiche per la Montagna, entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000 e corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante della società di gestione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, che attesta l'inesistenza o l'eventuale sussistenza di qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario di presentazione della domanda, nonché l'inesistenza di altri contributi percepiti per il finanziamento delle stesse tipologie di spesa previste dal presente

Regolamento.

4. Ai sensi dell' articolo 44 della Legge regionale n. 7/2000 il servizio effettua controlli in loco a campione sul 20 per cento delle rendicontazioni presentate dai soggetti beneficiari.

5. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, la liquidazione del contributo avviene in unica soluzione con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna. Il contributo non può in nessun caso eccedere la somma della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo è rideterminato qualora la spesa presentata a rendiconto e ritenuta ammissibile risulti inferiore al contributo concesso.

6. Sono ammissibili a rendiconto esclusivamente le spese di competenza dell'esercizio finanziario, cui si riferisce il contributo.

7. Il pagamento dei documenti di spesa deve avvenire esclusivamente attraverso bonifico bancario o postale, i quali devono contenere gli estremi della fattura o del documento probatorio equivalente oggetto del versamento.

## **art. 10 (Vincoli)**

1. La società di gestione beneficiaria del contributo, ai sensi dell'art. 32 bis comma 1 della legge regionale 7/2000 ha l'obbligo di mantenere il possesso e la destinazione dei beni oggetto di finanziamento e la sede o l'unità operativa nel territorio regionale per la durata di tre anni, dalla data di conclusione dell'iniziativa.

2. La società di gestione è tenuta a trasmettere ogni anno, entro il 28 febbraio e per tutta la durata dell'obbligo, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 attestante il mantenimento del vincolo di destinazione.

## **art. 11 (Revoca o riduzione del contributo)**

1. Il contributo concesso è revocato e le somme eventualmente già erogate sono recuperate nel caso di perdita, relativamente all'anno di presentazione della domanda, di uno dei requisiti di cui all'articolo 3.

2. Il contributo concesso è parzialmente revocato, con eventuale recupero di somme già erogate, nel caso in cui le spese rendicontate, ritenute ammissibili, sono inferiori al contributo concesso.

3. Ai sensi dell'art. 32 bis comma 6 della legge regionale 7/2000 la violazione dei vincoli di cui all'articolo 10, comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato

## **art. 12 (Norme transitorie)**

1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2015, le domande sono presentate entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR del presente Regolamento.

2. Per gli alberghi diffusi che hanno iniziato l'attività nell'anno 2014, il requisito dell'effettiva operatività di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b), sarà riparametrato in base alle giornate annuali di oggettivo funzionamento della società.

## **art. 13 (Rinvio)**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio a quanto disposto dalla legge regionale 7/2000.

## **art. 14 (Abrogazione)**

1. È abrogato il "Regolamento di esecuzione dell'articolo 8 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli "Alberghi diffusi", emanato con decreto del Presidente della Regione del 19 agosto 2010, n. 196 e modificato con decreti n. 025 del 16 febbraio

2011 e n. 012 del 16 gennaio 2012.

### **art. 15** (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

MARCA DA BOLLO

Allegato A

Alla Presidenza della Regione  
Servizio coordinamento  
politiche per la montagna  
Via Sabbadini n. 31  
33100 Udine.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_

in qualità di legale rappresentante della società di gestione \_\_\_\_\_

con sede legale in \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_ ,

- visto l'art. 8 comma 72 della L.R. 18 gennaio 2006 n. 2 (legge finanziaria) riguardante finanziamenti a favore delle società di gestione degli Alberghi diffusi.
- visto il Regolamento di esecuzione approvato con DPR n. ....../Pres.

#### **CHIEDE**

La concessione di un finanziamento di € \_\_\_\_\_ a valere sulla L.R. 18 gennaio 2006 n. 2 sulle spese sostenute dalla società di gestione durante l'anno solare 2015.

Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate all'art. 76 del medesimo D.P.R.,

#### **DICHIARA ALTRESÌ**

- di essere a conoscenza che con la presentazione della domanda di contributo, la società di gestione accetta tutte le disposizioni del Regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, approvato con DPR n. ....../Pres. riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli Alberghi diffusi.

**A completamento della domanda si allega la documentazione prevista dal Regolamento di esecuzione.**

- a) copia fotostatica di un documento di identità personale, in corso di validità, del legale rappresentante della società di gestione;
- b) copia della SCIA o dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività di albergo diffuso di cui all'articolo 56 della L.R. 2/2002 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) copia del registro delle presenze relative all'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda, di cui all'articolo 3, comma 2;
- d) copia della/e convenzione/i o accordo/i o protocollo/i di intesa di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a),b) e d) del regolamento;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante della società di gestione, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, attestante:
  - 1) l'inesistenza oppure l'eventuale sussistenza di altro aiuto a titolo "de minimis" ricevuto nell'anno di presentazione della domanda e nei due esercizi finanziari precedenti;
  - 2) di non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposta a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
  - 3) la presenza degli elementi per l'attribuzione dei punteggi, di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c), e), f), g), h) del regolamento.
  - 4) la promozione delle unità abitative dell'albergo diffuso effettuata esclusivamente dalla società di gestione.

Distinti saluti

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(firma del legale rappresentante)

Allega fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

VISTO: IL PRESIDENTE